

Avviso per l'individuazione dei soggetti gestori e disposizioni di attuazione del Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese, di cui alla Legge Regionale n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c)

I Consorzi collettivi di garanzia (di seguito "Confidi") operativi e presenti sul territorio regionale sono invitati a presentare la propria candidatura alla gestione del Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese, di cui alla Legge Regionale n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c) (di seguito il "Fondo"), la cui dotazione complessiva per l'anno 2022 è pari a € 3.000.000,00.

Il presente Avviso si basa sui criteri e le modalità di attuazione delineati dalla DGR n. 871/2022 e dalla DGR n. 1211/2022, che trovano attuazione nei seguenti paragrafi, e sulla disponibilità della Camera di Commercio delle Marche di sottoscrivere con la Regione Marche uno schema di accordo quadro, come da nota ID 1180860|23/09/2022|R_MARCHE|GRM|SG|A|480/2022/SGM/100.

Sommario

1. Beneficiari finali	2
2. Tipologia operazioni ammissibili.....	4
3. Soggetti candidabili alla gestione del Fondo e condizioni di ammissibilità.....	6
4. Obblighi a carico dei Soggetti gestori del Fondo	8
5. Ripartizione del Fondo	9
6. Modalità e termini di presentazione della domanda.....	9
7. Istruttoria, concessione e liquidazione delle richieste dei Soggetti candidabili alla gestione del Fondo.....	10
8. Informativa per il trattamento dei dati personali	10
9. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.....	11

Premesse, finalità ed obiettivi

Al fine di sostenere il sistema economico regionale colpito dalle conseguenze dell'attuale crisi economica, la L.R. n. 13/2022 (art. 1, comma 1, lett. c) ha istituito il "Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese", i cui criteri e modalità di attuazione sono stati definiti dalla DGR n. 871/2022 e dalla DGR n. 1211/2022, ed il quale consta di due strumenti distinti:

- A. Strumento finanziario "Eventi alluvionali";
- B. Strumento finanziario "Conflitto Ucraina-Russia"

Il Fondo sarà destinato alla concessione di contributi alle piccole e medie e alle microimprese per l'abbattimento parziale degli oneri connessi ai prestiti garantiti dai Confidi, di cui al paragrafo 4 del presente Avviso, presso il sistema creditizio.

Nello specifico, come meglio descritto nella tabella di cui al paragrafo 23 del presente Avviso, tale contributo comprende:

- abbattimento degli interessi versati dalle imprese beneficiarie in relazione a un finanziamento bancario garantito dai Confidi e
- copertura degli oneri applicati dal Confidi all'impresa in relazione al medesimo finanziamento.

1. Beneficiari finali

1. Nell'ambito dello **Strumento finanziario per gli eventi alluvionali di cui alla lettera A** delle premesse del presente Avviso, si precisa quanto segue:
 - a) Sono beneficiari finali del Fondo le Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che necessitino di liquidità per sanare i danni subiti a causa dei fenomeni alluvionali che hanno colpito le Marche a Settembre 2022 e/o per riaprire l'attività;
 - b) Al fine dell'accesso ai benefici del Fondo, i soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:
 - 1) risultare attivi e avere una sede operativa nei Comuni colpiti dall'Alluvione di Settembre 2022, che saranno resi noti e comunicati ai soggetti gestori, a conclusione della ricognizione dei danni in corso da parte della Protezione Civile regionale;
 - 2) operare nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 1407/2013 (e ss.mm.ii.);
 - 3) non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
 - 4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
 - 5) essere micro, piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione;
 - 6) non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.

- c) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di contributo;
 - d) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, i quali vanno verificati dai Confidi secondo le modalità riportate al comma 11 del paragrafo 4 del presente Avviso, ad eccezione del requisito di cui al punto 3 della precedente lettera b); in quest'ultimo caso la verifica di tale requisito avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte dei Confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.
 - e) La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto d) deve altresì contenere l'indicazione dell'ammontare dei danni subiti a causa dei fenomeni alluvionali e/o altra documentazione comprovante la quantificazione delle necessità di liquidità da parte delle imprese, come ad esempio fatture, preventivi, perizie ed ordine.
- 2) Nell'ambito dello **strumento finanziario per le conseguenze del conflitto Ucraina-Russia di cui alla lettera B** delle premesse del presente Avviso, si precisa quanto segue:
- a) Sono beneficiari finali del Fondo le Micro, Piccole e Medie Imprese, ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che abbiano subito una crisi di liquidità a causa del mancato incasso di un credito connesso a un contratto di fornitura verso le imprese con sede operativa nello Stato dell'Ucraina o della Federazione Russa o della Bielorussia, e per le quali tali mercati abbiano rappresentato complessivamente almeno il 20% del fatturato riferito all'esercizio 2021.
 - b) Al fine dell'accesso ai benefici del Fondo, i soggetti di cui sopra devono possedere i seguenti requisiti:
 - 1) risultare attivi e avere una sede operativa nel territorio regionale delle Marche;
 - 2) operare nei settori ammissibili ai sensi del Regolamento UE della Commissione Europea n. 1407/2013 (e ss.mm.ii.);
 - 3) non essere incorsi in cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs.159/2011 e successive modificazioni (Codice antimafia) nei confronti dei soggetti previsti, a seconda della tipologia dell'impresa richiedente, all'art. 85 del medesimo decreto;
 - 4) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, ad eccezione del concordato di continuità, o altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare secondo le vigenti disposizioni in materia di aiuti di stato;
 - 5) essere micro, piccole o medie imprese, come definite nella Raccomandazione 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE (Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese) e all'allegato I del Regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione;
 - 6) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
 - 7) non risultare come "Imprese in difficoltà", ai sensi del Reg. UE n. 651/2014.
 - c) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di contributo, tranne che per il punto 6 della precedente lettera b), per il quale andrà verificato in fase di erogazione del contributo stesso;
 - d) Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dall'impresa richiedente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

e successive modificazioni, i quali vanno verificati dai Confidi secondo le modalità riportate al comma 11 del paragrafo 4 del presente Avviso, ad eccezione del requisito di cui al punto 3 della precedente lettera b); in quest'ultimo caso la verifica di tale requisito avverrà tramite l'Amministrazione regionale, a seguito della trasmissione, da parte dei Confidi, dei dati relativi ai soggetti previsti all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011.

- e) La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto d) deve altresì contenere le seguenti informazioni:
- 1) la conferma che la ditta intrattenga rapporti commerciali con imprese operative negli stati dell'Ucraina o della Federazione Russa o della Bielorussia;
 - 2) la percentuale di fatturato dell'esercizio 2021 derivante dall'attività nell'Ucraina, nella Federazione Russa e nella Bielorussia, la quale dovrà necessariamente essere almeno pari al 20%, in linea con quanto previsto dall'art. 1 dell'allegato 1 alla DGR n. 871/2022, calcolato sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2021 e asseverato da un dottore commercialista o ragioniere iscritto all'ODCEC.
 - 3) riferimenti al contratto di fornitura con chiara indicazione:
 - a. alla denominazione della ditta cliente (con sede operativa negli Stati colpiti dal conflitto);
 - b. alla città e allo Stato dov'è ubicata la sede operativa;
 - c. all'importo complessivo del contratto di fornitura;
 - d. all'eventuale presenza di acconti già versati dall'impresa cliente a fronte dell'ordine;
 - e. al valore residuo da incassare a fronte del contratto di fornitura;
 - f) L'esito negativo, anche di uno, dei controlli di cui sopra comporta la decadenza e la conseguente revoca dell'agevolazione da parte dei Confidi.

2. Tipologia operazioni ammissibili

- 1) I contributi a valere sul Fondo per l'abbattimento comprendono una quota del costo degli interessi del finanziamento sottostante e l'intero importo del costo connesso al rilascio della garanzia dei Confidi, di cui al paragrafo 3 del presente Allegato; la sottostante tabella illustra i criteri per calcolare il contributo e le caratteristiche dei finanziamenti sottostanti al contributo stesso.

Criterio	Descrizione criterio Strumento Finanziario A (Alluvione)	Descrizione criterio Strumento Finanziario B (Conflitto Ucraina-Russia)
Calcolo quota contributo c/interessi e relativo valore massimo	1. 100% della somma degli interessi attualizzati al tasso di riferimento europeo, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 del 19 Gennaio 2008. 2. Valore massimo di € 10.000,00 con un limite massimo del 4%; nel caso in cui il TAN del finanziamento oggetto di contributo risultasse superiore a tale soglia, il contributo non risulterebbe più concedibile.	1. 70% della somma degli interessi attualizzati al tasso di riferimento europeo, così come previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione n. 2008/C 14/02 del 19 Gennaio 2008. 2. Valore massimo di € 10.000,00 con un limite massimo del 5,5%; nel caso in cui il TAN del finanziamento oggetto di contributo risultasse superiore a tale soglia, il contributo deve essere calcolato su un finanziamento avente la medesima

Criterio	Descrizione criterio Strumento Finanziario A (Alluvione)	Descrizione criterio Strumento Finanziario B (Conflitto Ucraina-Russia)
		struttura di quello effettivamente concesso dall'Istituto di credito all'impresa, ad eccezione del TAN che deve essere posto pari a 5,5%.
Calcolo quota contributo c/oneri Confidi	1. Copertura integrale degli oneri dei Confidi relativi (ad esclusione di eventuali azioni/quote del Confidi e di eventuali pegni/cauzioni), che non possono eccedere lo 0,4% annuo dell'importo nominale della garanzia rilasciata; non è consentito il superamento di tale valore, pena l'inammissibilità del contributo stesso. 2. Valore massimo di € 4.000,00.	1. Copertura integrale degli oneri dei Confidi relativi (ad esclusione di eventuali azioni/quote del Confidi e di eventuali pegni/cauzioni), che non possono eccedere lo 0,6% annuo dell'importo nominale della garanzia rilasciata; non è consentito il superamento di tale valore, pena l'inammissibilità del contributo stesso. 2. Valore massimo di € 4.500,00.
Importo massimo finanziamento	1. € 150.000,00	1. 50% del contratto di fornitura di cui al comma 1 del paragrafo 2 del presente Allegato, con un massimale di € 250.000,00. 2. L'importo del finanziamento, sommato all'eventuale acconto già versato dall'impresa cliente al beneficiario finale, non potrà in tal caso superare il 70% del valore dell'ordine. 3. È ammissibile un solo finanziamento per ogni singolo beneficiario finale, che però può far riferimento a più contratti di fornitura, aventi le caratteristiche di cui al presente allegato; sono in ogni caso validi i limiti previsti dalla presente tabella, da calcolarsi a livello aggregato.
Caratteristiche finanziamento	1. Mutuo chirografario. 2. Il finanziamento può essere estinto da eventuali contributi statali per i danni subiti. 3. Il finanziamento bancario può beneficiare di una garanzia del Confidi fino allo 80% del prestito, che il Confidi può riassicurare con il Fondo Centrale di Garanzia ex Legge 662/1996.	1. Mutuo chirografario. 2. L'intervento si inserisce come linea alternativa all'eventuale anticipo export; pertanto qualora la ditta abbia già beneficiato di anticipazioni bancarie sul contratto di fornitura, l'operazione sarà valutata come consolido dell'anticipazione assunta.
Durata massima finanziamento	96 mesi di ammortamento, di cui al massimo 24 mesi di preammortamento e 72 di ammortamento	48 mesi di ammortamento, di cui al massimo 12 mesi di preammortamento

- 2) I Confidi, come identificati ai sensi del successivo paragrafo 3 del presente Allegato, con provvedimento del proprio organo deliberante, possono concedere i benefici di cui al presente paragrafo per richieste di contributo pervenute non prima di 5 giorni successivi alla data di rilascio dell'avviso di cui al paragrafo 4, comma 1, punto 2.
- 3) Le concessioni del contributo dovranno essere effettuate dai Confidi nel termine massimo del 23 settembre 2023, salvo proroga da richiedere a mezzo PEC al Settore competente con giustificata motivazione e da autorizzare espressamente da parte del dirigente regionale del Settore, nel limite delle risorse finanziarie disponibili.
- 4) Il finanziamento bancario sottostante al contributo dovrà essere erogato entro il 30 novembre 2023, salvo rideterminazione di tale termine a seguito dell'eventuale proroga di cui al precedente punto 3.
- 5) Nel caso in cui successivamente alla rendicontazione, avente scadenza il 28 febbraio 2024 in linea con quanto disposto dal comma 1, punto 7 del paragrafo 4 del presente Avviso, le risorse risultino non utilizzate in tutto o in parte, i Confidi le restituiscono alla Regione entro la data del 15 marzo 2024, salvo rideterminazione di tale scadenza a seguito dell'eventuale concessione di cui al precedente punto 3.
- 6) A esaurimento delle risorse prima del termine del 23 settembre 2023, la Regione per il tramite dei Confidi pubblicherà un avviso di sospensione e non potranno essere accolte le richieste di contributo pervenute oltre tale termine.
- 7) Al presente intervento si applica il regime "de minimis" previsto dal Regolamento UE n. 1407/2013 (GUUE n L 352 del 24/12/2013), il quale è stato modificato dal Regolamento UE n. 972/2020 (GUUE n L 215 del 02/07/2020) per quanto concerne la proroga del termine di applicazione fino al 31/12/2023. L'aiuto pubblico associato al contributo di cui al presente Fondo è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche a valere sulle medesime spese, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle soglie previste dalla vigente normativa comunitaria.
- 8) Per quanto riguarda il calcolo dell'ESL, coerentemente a quanto riportato dalla comunicazione disponibile al link: https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates_en, si riporterà come tasso agevolato quello effettivamente rimborsato alle imprese attraverso il Fondo, mentre si utilizzerà come tasso di attualizzazione il tasso di riferimento europeo come da nota metodologica CE 2008/C 14/02.
- 9) Ove nel periodo di impegno di cui al precedente comma 3 venisse adottato un regime di aiuti che consenta di concedere le agevolazioni previste dal presente bando ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina (Comunicazione della Commissione 2022/C 131 I/01), con successivo atto potrà essere stabilito che i benefici dello Strumento Finanziario B (Conflitto Ucraina-Russia) siano concessi ai sensi del punto 2.1 del Quadro temporaneo. Tale attuazione è subordinata all'autorizzazione di compatibilità da parte della Commissione Europea. Le agevolazioni eventualmente accordate ai sensi della sezione 2.1 del succitato Quadro temporaneo di crisi potranno essere concesse non oltre il 31/12/2022 (salvo eventuali disposizioni di proroga da parte della Commissione Europea) nel rispetto di tutte le condizioni di compatibilità ivi previste.

3. Soggetti candidabili alla gestione del Fondo e condizioni di ammissibilità

1. Possono presentare domanda per la gestione del Fondo i Confidi, così come definiti dall'articolo 13 del Decreto Legge 30 Settembre 2003, n. 269, convertito dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, che rispettino i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Albo ex art. 106 del D.lgs. n.385/1993 e ss.mm.ii. (c.d. "Testo Unico Bancario", in breve TUB);

- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione Marche;
 - c) operare per le imprese del territorio;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di scioglimento o liquidazione, non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o con finalità liquidatoria e di cessazione dell'attività;
 - e) essere in regola rispetto alle disposizioni in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori (regolarità del DURC);
 - f) essere in regola con la normativa antimafia;
 - g) essere in regola rispetto alla normativa in materia di sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro.
2. L'eventuale adesione di più soggetti al presente avviso, presentata anche in forma singola, prevede l'impegno alla sottoscrizione di un accordo sotto forma di scrittura privata o di associazione temporanea d'impresa, che consenta una gestione unitaria del Fondo, entro 7 giorni dal successivo decreto di aggiudicazione delle risorse.
3. Nel predetto accordo dovranno essere specificati necessariamente almeno i seguenti punti:
- a) l'individuazione del soggetto mandatario (capofila) e dei mandanti, specificando in particolar modo che i rapporti con la Regione Marche di qualsiasi natura vengono tenuti esclusivamente dal soggetto mandatario, il quale a sua volta ha l'obbligo di informare tempestivamente gli altri sottoscrittori;
 - b) le quote di riparto del Fondo, come stabilite da un successivo decreto di aggiudicazione;
 - c) il conto corrente dedicato (o i conti correnti dedicati in caso di pluralità di soggetti) nel quale vengono trasferite le risorse regionali;
 - d) le modalità di utilizzo delle risorse da parte dei singoli Confidi aderenti;
 - e) l'impegno a condividere una data per l'apertura simultanea degli sportelli, da comunicarsi successivamente all'autorità regionale;
 - f) il testo informativo rivolto alle MPI da pubblicare nei rispettivi siti web, o per il tramite di eventuali altri mezzi di comunicazione, coerentemente a quanto disposto nel presente avviso;
 - g) il format unitario del modello da far compilare alle imprese beneficiarie per la richiesta di finanziamento;
 - h) l'impegno dei Confidi partecipanti a rispettare gli obblighi previsti dal paragrafo 4 del presente Avviso.
4. La mancata adesione all'accordo da parte di un Confidi comporta l'annullamento della relativa domanda.
5. Costituiscono motivo di esclusione:
- a) la trasmissione della domanda al di fuori dei termini previsti o mediante mezzi diversi da quelli stabiliti al paragrafo 7 del presente Avviso;
 - b) la mancata sottoscrizione dell'istanza da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente e/o mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione autografa;
 - c) la mancanza dei requisiti di cui al presente paragrafo.

6. Dei motivi di esclusione verrà data comunicazione nei termini di cui al paragrafo 8 del presente Avviso.

4. Obblighi a carico dei Soggetti gestori del Fondo

I Confidi gestori del Fondo sono tenuti a:

- 1) gestire il Fondo assegnato dalla Regione su uno o più appositi conti correnti dedicati e predisposti alla rendicontazione, come Fondo finanziario avente una collocazione separata dal patrimonio di vigilanza del gestore, con destinazione vincolata alle finalità specifiche;
- 2) predisporre un Avviso contenente le indicazioni sulle modalità di presentazione delle richieste da parte dei beneficiari finali e del relativo ordine di assegnazione del contributo, sulla modulistica necessaria, e sulle modalità di gestione del Fondo, da sottoporre a parere di conformità del Dirigente del Settore regionale competente entro 10 giorni dal successivo Decreto di aggiudicazione delle risorse;
- 3) utilizzare il modello di cui all'Allegato 3 del presente Decreto, ai fini del calcolo del contributo, in funzione della tipologia di Strumento Finanziario ("SF A" = Strumento finanziario "Eventi alluvionali" - "SF B" = Strumento finanziario "Conflitto Ucraina-Russia") e della tipologia di ammortamento prevista per il finanziamento bancario sottostante ("Finanziamento amm.to FR" = ammortamento a rata costante o c.d. "alla francese"; "Finanziamento amm.to IT" = ammortamento a quota capitale costante o c.d. "all'italiana") e modificando i dati riportati in rosso a titolo di esempio;
- 4) svolgere le procedure necessarie alla compilazione del Registro Nazionale Aiuti (RNA), sia in fase di prima assegnazione alle imprese del contributo, sia relativamente alle eventuali variazioni, ad esempio a seguito di revoca, rinuncia, rideterminazione del contributo, parziale restituzione per estinzione anticipata del finanziamento, comunicando al beneficiario finale il COR, l'eventuale COVAR, l'importo dell'aiuto concesso e il regime utilizzato, oltre all'indicazione del relativo titolo della misura agevolativa della Regione Marche;
- 5) in caso di estinzione anticipata o di passaggio a sofferenza del finanziamento bancario sottostante, e/o in caso di trasferimento della sede operativa al di fuori del territorio regionale delle Marche, calcolare la quota di contributo in c/interessi non più spettante al beneficiario finale e richiederne la restituzione, per poi erogarlo alla Regione in fase di rendicontazione semestrale di cui al successivo punto 7;
- 6) per il solo intervento dello Strumento Finanziario "Conflitto Ucraina-Russia", adempiere agli obblighi di legge in termini di DURC per il vantaggio economico riconosciuto alle imprese beneficiarie, verificando la regolarità dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dell'impresa al momento della liquidazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 8-bis dell'art. 31 della Legge n. 98/2013;
- 7) rendicontare con frequenza semestrale l'avanzamento e l'aggiornamento del Fondo in termini di operatività e contributi concessi, trasmettendo a mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it (o quello al tempo vigente, in caso di eventuale variazione) lo schema di rendicontazione di cui all'Allegato 4 al presente Decreto assieme ad idonea documentazione contabile, attestante il corretto impiego delle risorse pubbliche; dal punto di vista delle scadenze, tali trasmissioni dovranno avvenire entro il 28 Febbraio e il 31 Agosto di ogni anno (o il primo giorno feriale successivo nel caso in cui la scadenza ricada nella giornata di sabato o in un giorno festivo), fornendo un quadro rispettivamente dell'operatività al 31 Dicembre (dell'anno antecedente a quella del termine di scadenza) e al 30 Giugno (del medesimo anno di quello del termine di scadenza);
- 8) trasmettere con frequenza trimestrale a mezzo PEC all'indirizzo regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it (o quello al tempo vigente, in caso di eventuale variazione) i seguenti dati riepilogativi dell'intera misura, da fornire separatamente per singolo Confidi gestore e per singolo Strumento Finanziario:

Dati	Numero operazioni	Finanziamenti (sottostanti)	Contributi concessi*
Richieste pervenute			
Richieste ammesse			
Richieste non ammesse per mancanza dei requisiti			
Richieste non ammesse per rinuncia da parte del beneficiario finale			

* è possibile fornire un dato stimato nel caso in cui non sia stato possibile calcolare con certezza l'ammontare del contributo

- 9) fornire dati intermedi sull'attuazione dello strumento in caso di richiesta da parte della Regione Marche;
- 10) comunicare alla Regione preventivamente e tempestivamente le variazioni della forma del Confidi e, in caso di liquidazione, le cause di scioglimento;
- 11) fornire al Settore di competenza della Regione tutti i dati e i documenti necessari al fine di consentire alla Regione stessa il controllo a campione pari ad almeno il 5% delle imprese a cui è stato concesso il contributo del Fondo, in relazione a quanto dichiarato dalle stesse in sede di presentazione della domanda e previsto dal paragrafo 2 del presente Avviso; in particolar modo, per lo Strumento Finanziario "Conflitto Ucraina-Russia", i Confidi dovranno recuperare dall'impresa potenzialmente beneficiaria, anche in sede di richiesta del contributo, la documentazione **comprovante il mancato incasso** (eventualmente parziale) del credito di cui al comma 1 del paragrafo 2 del presente Avviso, ad esempio tramite la perizia asseverata di cui al paragrafo 2, comma 4, lett. b) del presente Avviso o tramite il partitario commerciale del cliente estero in questione (provvisto di timbro e firma dell'impresa) o documentazione contabile equipollente;
- 12) consentire, agevolare e non ostacolare, in alcun modo, le attività di controllo da parte della Regione e a tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi alle spese finanziate;
- 13) rispettare tutto quanto stabilito e previsto nel presente Avviso.

5. Ripartizione del Fondo

Il plafond verrà ripartito tra i Confidi che hanno presentato correttamente la domanda, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 6 del presente Avviso, in proporzione al volume complessivo delle garanzie rilasciate a favore dei debitori garantiti residenti nelle Marche, come riportato nella tabella D.16 "*Distribuzione delle garanzie (reali e personali) rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)*" inclusa nella sezione "Informazioni di natura quantitativa" della Parte D "Altre informazioni" della Nota Integrativa del Bilancio 2021.

6. Modalità e termini di presentazione della domanda

- 1) La domanda di gestione del Fondo dovrà essere inviata dai soggetti di cui al paragrafo 3 del presente Avviso esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: regione.marche.artigianatoindustria@emarche.it entro e non oltre **7 giorni** dalla pubblicazione delle presenti disposizioni attuative sul Bollettino Regionale, o il primo giorno feriale successivo nel caso in cui la scadenza ricada nella giornata di sabato o in un giorno festivo. Fa fede esclusivamente la data di ricezione di ciascuna PEC;
- 2) La domanda di cui al punto precedente, corredata dall'imposta di bollo, deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., mediante la compilazione del modello Allegato n. 2 al presente Decreto, da allegare alla PEC di cui al punto precedente assieme a una copia del bilancio del Confidi relativamente all'esercizio 2021;

3) La PEC, di cui al presente paragrafo, dovrà contenere il seguente oggetto: “[*denominazione del soggetto beneficiario richiedente il contributo*] - Domanda di contributo per la gestione del Fondo straordinario per il sostegno alla liquidità delle imprese, di cui alla Legge Regionale n. 13/2022, art. 1, comma 1, lett. c)”.

7. Istruttoria, concessione e liquidazione delle richieste dei Soggetti candidabili alla gestione del Fondo

L'istruttoria viene effettuata dal Settore regionale competente che provvede a verificare le domande pervenute e a predisporre il decreto di impegno, secondo le disponibilità di bilancio.

L'ufficio regionale competente può richiedere, anche tramite posta elettronica ordinaria, integrazioni documentali, di dati conoscitivi e/o chiarimenti circa la documentazione presentata.

La domanda si ritiene ammissibile qualora il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, non comunichi al Confidi i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'art. 10bis della legge 241/90 e successive modificazioni. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

Il dirigente competente con apposito atto concede e liquida i contributi sull'apposito capitolo di bilancio.

Il termine per la conclusione del procedimento è di dieci giorni lavorativi.

Verrà comunque data comunicazione a tutti i soggetti richiedenti dell'esito della richiesta presentata con l'indicazione, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 241/90, qualora necessaria, del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro la decisione dell'Amministrazione procedente.

Il responsabile del procedimento è il dott. Fabio Travagliati – fabio.travagliati@regione.marche.it.

Le presenti disposizioni attuative valgono a tutti gli effetti quale “comunicazione di avvio del procedimento” di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 e successive modificazioni.

La Regione accredita le risorse assegnate ai Confidi previo ricevimento di apposita fideiussione di pari importo alla somma messa a disposizione o, in alternativa, previa anticipazione (parziale o totale) da parte del Confidi dei contributi spettanti alle imprese.

In ogni caso l'eventuale fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione.

8. Informativa per il trattamento dei dati personali

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Giunta della Regione Marche, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Giunta della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al paragrafo n. 10, alla Regione Marche, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13 e il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30.

3. Il Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati designato dall'Ente è il Segretario Generale, nominato con DGR n. 815/2022, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. contattabile

all'indirizzo mail rpd@regione.marche.it. o presso la sede della Regione Marche, con sede in Ancona, via Tiziano 44.

4. Responsabili del trattamento

La Regione può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui manteniamo la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati. Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dalla Giunta della Regione Marche per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le finalità di cui al presente bando.

7. Destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione. Alcuni dei dati personali da Lei comunicati alla Regione Marche, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, sono soggetti alla pubblicità sul sito istituzionale dell'Ente. Specificatamente, ai sensi della normativa richiamata, in caso di assegnazione di vantaggi economici, sono oggetto di pubblicazione:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

9. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

10. I suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di accedere ai contributi regionali.

9. Pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.

Gli elementi distintivi dei Confidi beneficiari sono soggetti alla pubblicazione prevista dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e alle ulteriori

pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del medesimo D.Lgs.